

Della formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado nella bozza di regolamento

È da poco apparsa in internet una bozza del regolamento relativo alla formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado¹: non essendo noto il grado di modificabilità di tale bozza (ma ora deve essere consultato il Consiglio Universitario Nazionale [CUN]), le osservazioni seguenti sono di carattere eminentemente metodologico e esplorativo, con alcune proposte modificatrici pragmatiche.

Ciò che più colpisce è la differenza tra il percorso formativo dei futuri insegnanti per la scuola secondaria di primo grado e quello dei futuri insegnanti per la scuola secondaria di secondo grado; benché con questo regolamento si stia delineando un regime transitorio, non essendo stati ridefiniti ancora i settori scientifico-disciplinari universitari (SSD) e le classi di concorso (CdC), non è comprensibile tale differenza, poiché sarebbe sufficiente richiedere un determinato numero di crediti formativi universitari (cfu) in specifici SSD per consentire l'accesso, in seguito a una selezione concorsuale, all'anno di tirocinio. Il sistema delineato nella bozza genererebbe, inoltre, una sclerosi nelle procedure relative al reclutamento (e su questa materia si attende un'altra bozza di regolamento?): per esempio, restringere la possibilità di insegnamento nella CdC A043 (Italiano, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media) ai soli dottori magistrali nella 'riformata' classe delle lauree magistrali (LM) LM-14 (Filologia moderna) priverebbe la scuola della possibilità di avvantaggiarsi di potenzialità derivanti da percorsi formativi diversi, seppur sempre nel campo degli studi umanistici (non si prendono in considerazione le lauree magistrali che fanno riferimento, per esempio, alla letteratura e filologia classica, alla storia, alla geografia, all'arte); si tratterebbe di un allarmante impoverimento anche culturale, negando la molteplicità dei punti di vista, annientando la ricchezza di percorsi inter e transdisciplinari, mediante fossilizzazioni nocive. Le lauree magistrali, se devono avere valore abilitante o se comunque devono consentire l'accesso all'anno di tirocinio, non possono presentarsi nella forma riduttiva che hanno nella bozza del regolamento².

Per l'ammissione all'anno di tirocinio, si potrebbero richiedere almeno 18 cfu complessivi nelle didattiche disciplinari (questi non possono rientrare nel computo del numero dei cfu previsti in determinati SSD dal D.M. n. 22/2005³, comunque da possedere) e almeno 12 cfu complessivi nell'ambito pedagogico (almeno 6 cfu: M-PED/01 [Pedagogia generale e sociale] e M-PED/02 [Storia della pedagogia]), in quello sociologico (SPS/07 [Sociologia generale] e/o SPS/08 [Sociologia dei processi culturali e comunicativi]) e in quello antropologico (M-DEA/01), acquisiti durante il corso di Laurea⁴ e/o il corso di LM⁵. Dunque, nel test per l'accesso al tirocinio, bisognerebbe predisporre quesiti anche su queste aree (didattiche disciplinari, pedagogia, sociologia e antropologia).

Nell'anno di tirocinio si potrebbero prevedere 6 cfu per la prova finale (relazione di tirocinio e tesi); 12 cfu per il tirocinio a scuola; 18 cfu complessivi nell'ambito didattico

'generale' e sperimentale (almeno 9 cfu: M-PED/03 [Didattica e pedagogia speciale] e M-PED/04 [Pedagogia sperimentale]) e in quello psicologico (M-PSI/01 [Psicologia generale] e/o M-PSI/04 [Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione] e/o M-PSI/05 [Psicologia sociale]); 24 cfu complessivi per le didattiche disciplinari (integrazioni e approfondimenti rispetto a quelle dei corsi di laurea e di LM) e i laboratori transdisciplinari (almeno 12 cfu).

Corsi universitari (accesso) (durata)	Competenze e attività formative	Tipologia dei formatori
CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE (accesso libero o limitato) (durata complessiva: cinque anni)	Competenze disciplinari, didattiche (relative alle discipline), pedagogiche e relazionali: - Discipline - Didattiche disciplinari: 18 cfu complessivi - Àmbito pedagogico, sociologico e antropologico: 12 cfu complessivi (almeno 6 cfu per l'ambito pedagogico)	Docenti delle università (delle discipline, delle didattiche disciplinari e degli àmbiti della pedagogia, della sociologia e dell'antropologia)
ANNO DI TIROCINIO (accesso limitato) (durata: un anno)	Competenze didattiche ('generalì', sperimentali e relative alle discipline), relazionali e gestionali: - Àmbito didattico ('generale' e sperimentale) e psicologico: 18 cfu complessivi (almeno 9 cfu per l'ambito didattico) - Didattiche disciplinari e laboratori transdisciplinari: 24 cfu complessivi (almeno 12 cfu per i laboratori) - Tirocinio: 12 cfu - Prova finale (relazione di tirocinio e tesi): 6 cfu	Docenti delle università (delle didattiche disciplinari e degli àmbiti della didattica generale e sperimentale e della psicologia) Docenti delle scuole 'Formatori professionisti'

È fondamentale operare inversioni di rotta rispetto a quei corsi di didattica disciplinare e quei laboratori che sono la mera riproposizione di 'corsi disciplinaristi, contenutisti'. L'aspetto metateorico e teorico e quello prasseologico devono interagire attraverso laboratori che attraversino le discipline e le esperienze, valorizzando l'autonomia e la ricerca-azione: la dimensione (inter)disciplinare, quella pedagogico-didattica, quella relazionale e quella gestionale devono essere interdipendenti, contro una visione rigida, statica, fredda dei saperi (sapere, saper fare, saper essere e divenire, saper interagire).

¹ [Http://www.orizzontescuola.it/articoli3/Regolamento_formazione_def\[1\].pdf](http://www.orizzontescuola.it/articoli3/Regolamento_formazione_def[1].pdf), cfr. anche <http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article22155.html> (21/02/2009).

² Si procede qui esemplarmente ancora all'analisi del caso della CdC A043 e alla classe delle LM LM-14. Quest'ultima non prevede nei requisiti di accesso le storie antiche (L-ANT/02 [Storia greca] e L-ANT/03 [Storia romana]: cfr. art. 5, comma 3), che sono del tutto ignorate anche dalla tabella 5, e tra i SSD elencati alla tabella 4 sarebbe opportuno prevedere almeno tutti quelli dell'area 10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche), dell'area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) e alcuni dell'area 14 (Scienze politiche e sociali), senza dimenticare la necessità di includere basilari competenze di informatica umanistica, che purtroppo non possiede ancora un proprio specifico SSD (sicuramente da istituire, vista la rilevanza scientifica e didattica riconosciuta dalla comunità scientifica), ma i cui docenti appartengono a volte al SSD INF/01 (Informatica) o ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni); per esempio, risalta la mancanza di alcuni importanti SSD, come L-FIL-LET/05 (Filologia classica, importante anche per la tradizione e la sopravvivenza dei classici), L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne, fondamentale in una scuola multiculturale, in cui molti discenti apprendono l'italiano come L2), M-DEA/01 (Discipline demotnoantropologiche, imprescindibili per la formazione dei docenti). Appare curioso l'inserimento del SSD IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) solo nelle tabelle 5 e 13.

³ Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22

(http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dm22_05.shtml); manca ancora una norma relativa alla corrispondenza tra le CdC e le LM previste dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*):

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm)

⁴ Per i laureati secondo l'ordinamento previsto dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341 (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*: http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1990/lexs_311678.html), almeno tre esami semestrali (o uno annuale e uno semestrale) di didattica disciplinare, un esame annuale dell'ambito pedagogico, un esame semestrale dell'ambito sociologico e un esame semestrale dell'ambito antropologico. Nella fase transitoria, cioè fino all'a.a. 2012-2013, gli studenti, che hanno comunque acquisito i cfu previsti dal D.M. n. 22/2005, dovrebbero essere messi nella condizione di poter 'recuperare' i 18 cfu delle didattiche disciplinari e i 12 cfu dell'ambito pedagogico-socioantropologico anche nel corso dell'anno del tirocinio.

⁵ Ciò permetterebbe anche di non azzerare la preziosa esperienza di determinati corsi di LM, consentendo agli studenti di scegliere di arricchire la propria esperienza formativa con esami professionalizzanti, senza doversi privare dell'approfondimento epistemo-metodologico e contenutistico, irrinunciabile in una prospettiva che privilegi i processi complessi (ma non complicati), transdisciplinari e transculturali.